



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avviso pubblico per la stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e reclutato per l'attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza da inquadrare nei ruoli non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, categoria A, posizione economica F1.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 rubricato *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, rubricato *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rubricato *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento"*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rubricato “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e in particolare l’art. 23, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 31 luglio 2009, che contiene, tra l’altro, la declaratoria dell’ordinamento professionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 10 novembre 2009;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 7 ottobre 2022;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca”*;

VISTO l’art. 35-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (c.d. Decreto “Aiuti Bis”) convertito in legge 21 settembre 2022 n. 142, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41, che autorizza *“le amministrazioni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 7, co. 1, D. L. n. 80/2021 (conv. in L. n. 113/2021), a procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno 15 mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività svolta”*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il Piano triennale del fabbisogno di personale del Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2023 – 2025, assorbito nel Piano integrato di attività e organizzazione dello stesso triennio (cd. PIAO 2023/2025), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2023 e registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2023 n. 1247;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 che autorizza le risorse da cessazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale 2020, costituenti budget 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 che autorizza le risorse da cessazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale 2021, costituenti budget 2022;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;

RITENUTO di dover procedere all’emanazione dell’avviso pubblico per la stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e reclutato per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi degli artt. 4, comma 1, decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito in legge n. 21 aprile 2023 n. 41 e 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito in legge 21 settembre 2022 n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

142, da inquadrare nei ruoli non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, categoria "A", posizione economica "F1";

INFORMATE le organizzazioni sindacali

DECRETA

Articolo 1

(Avviso di stabilizzazione)

1. È indetto, ai sensi dell'art. 35-bis del decreto-legge n. 115/2022, convertito con modificazioni in legge n. 142/2022, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto - legge n. 13/2023, convertito con modificazioni in legge n. 41/2023, l'avviso pubblico per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri di n. 88 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e reclutato per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da inquadrare nella categoria "A", posizione economica "F1".

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. È ammesso a partecipare alla procedura finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri il personale non dirigenziale:
 - a) assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
 - b) in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione.
2. Gli indicati requisiti, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 35-bis del decreto-legge n. 115/2022, convertito con modificazioni in legge n. 142/2022, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto - legge n. 13/2023, convertito con modificazioni in legge n. 41/2023, per la stabilizzazione e può disporre l'esclusione dalla selezione con provvedimento motivato in caso di difetto dei suindicati requisiti.
4. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, qualora già instaurato; è parimenti disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato, dei candidati di cui non risulti veritiera alcuna delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 3

(Termini di presentazione della domanda)

1. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it>.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul portale «inPA», previa registrazione sullo stesso Portale.
3. Per la partecipazione alla selezione, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
4. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Portale. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line delle domande coincida con un giorno festivo, il termine sarà prorogato alle ore 23:59 del primo giorno successivo non festivo.
5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più, in modo derogabile, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
6. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito



Presidenza del Consiglio dei Ministri

form di assistenza presente sul portale «inPA». Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.

7. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line.
8. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura.
9. Il candidato può modificare o integrare la domanda inviata, nelle medesime modalità sopra descritte, sino alla data di scadenza del bando. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Articolo 4

(Commissione esaminatrice - Colloquio selettivo)

1. Con successivo provvedimento è nominata la Commissione esaminatrice, nel rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste, rispettivamente, dagli artt. 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e l'integrità della procedura.
3. Al colloquio selettivo saranno ammessi i candidati che abbiano maturato i requisiti, previsti dall'art. 35-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito in legge 21 settembre 2022 n. 142, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41, di seguito indicati:
 - a) avere prestato servizio continuativo per almeno 15 mesi nella qualifica ricoperta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - b) avere conseguito la valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
4. Il colloquio selettivo è orientato alla verifica dei seguenti aspetti:
 - a) conoscenza delle attività lavorative oggetto di selezione, con riferimento agli aspetti teorici, ai concetti basilari nonché alle nozioni specifiche;
 - b) capacità tecniche ed esecutive relative allo svolgimento della predetta attività;
 - c) effettivo possesso delle specifiche competenze indicate per la posizione;
 - d) conoscenza della lingua inglese.
5. Il colloquio si intende superato con una valutazione di idoneità del candidato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. La Commissione esaminatrice indica con motivazione sintetica le ragioni dell'attribuzione di eventuali inidoneità.
7. Il calendario dei colloqui, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Governo, al seguente indirizzo: www.governo.it, nelle sezioni “*Amministrazione trasparente*” e “*Pubblicità legale*”, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ulteriori eventuali indicazioni specifiche definite dalla Commissione verranno comunicate tramite il predetto sito istituzionale.
8. L'Amministrazione assicura, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento del colloquio avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. A tal fine, i candidati che necessitino delle già menzionate misure compensative devono inviare apposita istanza motivata e documentata, esclusivamente all'indirizzo PEC dip@pec.governo.it, entro e non oltre sette giorni dalla data fissata per la prova.
9. Le candidate che risultino impossibilitate a sostenere la prova in presenza e/o a rispettare il calendario previsto per le prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, possono, su istanza motivata e documentata, da inviare esclusivamente all'indirizzo PEC dip@pec.governo.it, entro e non oltre sette giorni dalla data fissata per la prova, chiedere di sostenere la prova in videoconferenza o una diversa calendarizzazione della stessa.
10. Non saranno prese in considerazione istanze inviate in modalità e ad indirizzi diversi da quelli indicati.

Articolo 5

(Assunzione in servizio)

1. La Commissione forma gli elenchi dei candidati che, maturati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), hanno sostenuto il colloquio selettivo e sono risultati idonei. Tali elenchi saranno pubblicati sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente indirizzo: www.governo.it, nelle sezioni “*Amministrazione trasparente*” e “*Pubblicità legale*”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati idonei saranno assunti attraverso la stipula di un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nei ruoli non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso delle qualità morali e di condotta, richieste, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. L'inquadramento avverrà nella categoria A, posizione economica F1, nel profilo professionale ricoperto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di contratto a tempo determinato.
5. Gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico sono regolati dalla disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione presso l'Amministrazione di cui al presente bando.

Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti, che competono all'Ufficio trattamento giuridico politiche formative e contenzioso e alla Commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e agli adempimenti relativi alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Segretario generale. Il responsabile del trattamento è il Capo del Dipartimento per il Personale. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Norme di salvaguardia)

1. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it> - ed è consultabile sul sito istituzionale del Governo al seguente indirizzo Internet: <https://www.governo.it>, nelle sezioni "Amministrazione trasparente" e "Pubblicità legale".
2. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.
3. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso.
4. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
5. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, ha facoltà di modificare o annullare in qualsiasi momento la procedura, qualora ragioni di pubblico interesse lo esigano, senza che gli interessati possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta.
6. L'assunzione è subordinata, in ogni caso, alla disponibilità finanziaria per la copertura della spesa ed al rispetto delle disposizioni che saranno in vigore in quel momento relativamente alle assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione.
7. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio di bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.

Roma, 22 DIC. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo Deodato